

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione in un  
testo unificato:

« Provvidenze per il comune di Roma »  
(286);

« Provvidenze per il comune di Roma »  
(526) (D'iniziativa dei senatori Rebecchini  
e Falcucci Franca):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 167,  
168, 169 e *passim*

ABENANTE . . . . .	168, 169
BRANCA . . . . .	169
LANFRÈ . . . . .	169
MAFFIOLETTI . . . . .	169
MODICA . . . . .	169

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

M U R M U R A , *segretario, legge il pro-  
cesso verbale della seduta precedente, che  
è approvato.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione in un  
testo unificato dei disegni di legge:

« Provvidenze per il comune di Roma » (286);  
« Provvidenze per il comune di Roma » (526),  
d'iniziativa dei senatori Rebecchini e Fal-  
cucci Franca

P R E S I D E N T E , *relatore alla Com-  
missione.* L'ordine del giorno reca la discus-  
sione del disegno di legge: « Provvidenze  
per il comune di Roma » e di quello: « Prov-  
videnze per il comune di Roma », d'iniziativa  
dei senatori Rebecchini e Falcucci Franca.

Data l'identità della materia dei due di-  
segni di legge, propongo che la discussione  
generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così ri-  
mane stabilito.

Riferirò io stesso sui provvedimenti, che  
presentano un testo identico nei primi quat-  
tro articoli. La differenza consiste in un

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1973)

articolo 5 previsto soltanto nel testo dei senatori Rebecchini e Falcucci.

Onorevoli colleghi, si tratta di una delle tante leggi speciali per il comune di Roma; ricorderete che questo comune era stato autorizzato, con legge n. 1280 del 25 novembre 1964, a contrarre mutui per l'esecuzione di opere pubbliche fino alla concorrenza di 150 miliardi di lire.

Sorgono per questi disegni di legge (coi quali il comune di Roma è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo ammontare di 19 miliardi di lire in aggiunta a quelli già previsti con le leggi precedenti) due questioni che vengono sollevate dalla Commissione bilancio a proposito dell'articolo 3 (identico nei due testi) e dell'articolo 5 del testo dei senatori Rebecchini e Falcucci.

L'articolo 3 dei due disegni di legge recita: « I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi ».

La 5<sup>a</sup> Commissione fa notare che la malleveria dello Stato deve avere carattere sussidiario e non principale. Io non credo che fosse questa l'intenzione del Governo, comunque sono favorevole a chè si dica, *apertis verbis*, che la malleveria dello Stato deve essere sussidiaria e deve quindi essere prestata attraverso un apposito decreto del Ministro del tesoro

A B E N A N T E . Il che significa perdere per lo meno sei mesi!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Quattro sicuramente; poichè, comunque, una garanzia va data, il relatore è favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione bilancio al predetto articolo 3, tendente ad aggiungere il seguente comma: « In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutualistico alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutualistici, provvederà ad eseguire il

pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario ».

Giustamente il senatore Abenante ha fatto osservare che con questo emendamento si perde del tempo prezioso, ma bisogna renderci pure conto che talune garanzie bisogna fornirle.

Devo precisare, comunque, poichè le leggi a mio giudizio devono essere sintetiche, che io avrei proposto di ricorrere a un decreto del Ministro del tesoro, però non ho nessuna difficoltà a far mio l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio e sottoporlo alla vostra approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A B E N A N T E . Signor Presidente, vorrei fare una domanda per ottenere un chiarimento. Riconoscendo il carattere sussidiario della garanzia dello Stato, che cosa si intende? Forse che lo Stato interviene soltanto quando non vi sono cespiti delegabili?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Senza dubbio.

A B E N A N T E . Quindi lo scopo che volevamo raggiungere viene ad essere frustrato, perchè se il Comune avesse avuto dei cespiti delegabili per poter effettuare le operazioni, non avrebbe avuto bisogno nè della Cassa depositi e prestiti, nè degli interventi straordinari dello Stato. Pertanto mi sembra che noi si venga a togliere il carattere di straordinarietà che si era dato a queste provvidenze; parlo a titolo personale, però mi pare che quando lo Stato interviene per finanziare o per porre a disposizione dei comuni determinate somme, al di là di quelle che sono le leggi ordinarie che regolano la vita e le attività dei comuni, potrebbe dare una garanzia che non è quella della sussidiarietà, che svuota completamente il senso, ma quella del finanziamento in termini primari di opere che corrispondano ad una programmazione. Per esemplificare il

mio discorso: quando ci siamo trovati di fronte al colera, anche il Presidente sarà d'accordo con me — insieme a tutte le forze politiche — nel dire che la priorità in quel caso fu data alle opere di carattere igienico-sanitario. Quindi se c'è un criterio selettivo si può arrivare alla sussidiarietà, ma senza questa selezione, svuotiamo la *ratio* per cui venne dato il prestito al comune di Roma.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. A maggior ragione, quindi, credo che si possa accettare l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio piuttosto che il mio, nel quale, con estrema sintesi, si parlava della sussidiarietà della garanzia.

**ABENANTE**. Ma non potremmo rinviare il provvedimento?

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Non mi sembra opportuno.

**BRANCA**. Se mal non ho compreso, la proposta della Commissione bilancio merita approvazione, nel senso che si trova a metà strada fra ciò che propone il Presidente e quello che suggerisce il collega Abenante.

Si tratta infatti di una sussidiarietà uguale, come si dice in termini tecnici, perchè il creditore può rivolgersi direttamente allo Stato, senza bisogno dell'escussione del debitore. Pertanto siamo favorevoli all'emendamento.

**MAFFIOLETTI**. Signor Presidente, precisato che su questo provvedimento ci asterremo per motivi di ordine generale, devo dire che il disegno di legge sconta un po' i limiti della legge n. 1280. Giustamente il collega Abenante ha sollevato il problema della programmazione, però, purtroppo, ci troviamo di fronte ad una legge, appunto la n. 1280, che fu un errore, un grave errore...

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. D'accordo, possiamo pure riconoscerlo!

**MAFFIOLETTI**. ... tant'è vero che siamo costretti oggi a questo nuovo provvedimento; quella legge venne approvata in occasione delle elezioni amministrative al comune di Roma. Anche in questo caso il limite è quello dell'ancoraggio, contro l'autonomia di spesa dei comuni, a determinati fini che poi si sono rivelati impraticabili e incompleti, tanto è vero che l'articolo 1 dei disegni di legge è costretto a precisare le diverse possibilità d'impiego di questi fondi e qui sorge il grosso problema dell'acquisto di mezzi di trasporto che il Comune non ha potuto compiere coi fondi della legge numero 1280. Questo è uno dei motivi che ci inducono all'astensione perchè non siamo stati d'accordo nell'impostazione data alla legge del 1964 e questa non è niente altro che una misura di emergenza nei confronti delle necessità del comune di Roma.

**LANFRÈ**. Siamo favorevoli al provvedimento e anche all'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio per i motivi enunciati dal senatore Branca, ai quali aderiamo.

**MODICA**. Signor Presidente, ai motivi già adottati dal senatore Maffioletti e che si riferiscono all'impianto istituzionale del provvedimento al nostro esame, vorrei aggiungere un altro che si riferisce al merito della proposta di legge che ha un carattere di tamponamento, peraltro del tutto inefficace, di fronte alla situazione catastrofica delle finanze del comune di Roma in particolare e, in generale, di quella degli enti locali.

Vorrei ricordare pochissimi dati che danno l'idea di questa situazione; secondo l'attuale tendenza, si può prevedere che le entrate ordinarie del comune di Roma passino, dal 1973 al 1977, da 182 a 254 miliardi.

Nello stesso periodo la spesa ordinaria (corrente) passerebbe da 508 a 1.043 miliardi, il che significa che a fronte di una differenza tra entrate e uscite nel 1973 di poco più di 300 miliardi, si avrebbe una differenza che si avvicinerebbe agli 800 miliardi; e

questo andamento non è certo tamponato da provvedimenti come quello al nostro esame. Per queste ragioni, nel manifestare le nostre perplessità e nel ribadire la nostra posizione contraria alla approvazione del disegno di legge in esame, rinnoviamo ancora una volta la nostra sollecitazione al Governo affinché, in luogo delle dichiarazioni velleitarie e degli ammonimenti del Ministro del tesoro, ci si decida finalmente a studiare seriamente i problemi della finanza locale utilizzando anche i risultati dell'indagine parlamentare svolta in materia alcuni anni or sono e ancora valida nella sostanza, e si arrivi così alla adozione di provvedimenti efficaci.

Siamo di fronte ad una situazione che assume sempre più caratteri catastrofici ed è incredibile che un Governo, che si mostra preoccupato dell'andamento della spesa corrente e delle condizioni della finanza pubblica, di fronte a questo fenomeno abbia da proporre soltanto leggende di questo tipo o discorsi generici moralistici che lasciano il tempo che trovano.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Mi rendo conto che la riserva del senatore Modica è appuntata, ancora più di quella del collega Maffioletti, sull'impianto della legge originaria, di cui il disegno di legge attuale non è che la esecuzione, e pur prendendo atto di queste riserve devo però osservare che non si può addebitare una colpa all'attuale Governo per il fatto di voler attuare le disposizioni di una legge già approvata dal Parlamento. Questo, per altro, non deve però impedirci di migliorare il provvedimento stesso. È stato presentato un emendamento all'articolo 3 dei due disegni di legge ed io propongo anche un emendamento all'articolo 5 del disegno di legge di iniziativa dei senatori Rebecchini e Falcucci per eliminare il riferimento all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di entrambi i disegni di legge, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 19 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969, n. 99:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, per l'importo di lire 19 miliardi nell'anno 1972; la quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta negli anni successivi.

È fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento

dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno.

A questo articolo la Commissione bilancio ha proposto il seguente emendamento: dopo il primo comma, inserire il seguente:

« In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Per le opere finanziate con i prestiti di cui al precedente articolo 1 potrà essere autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, entro il limite delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo stesso.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Per la realizzazione delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e piazza Risorgimento, il comune di Roma è autorizzato ad avvalersi, oltre che dei benefici di cui alla legge 19 febbraio 1970, n. 82, anche delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

Questo articolo è contenuto solo nel testo del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Rebecchini e Franca Falcucci. Come relatore ho proposto un emendamento tendente alla soppressione del riferimento all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042. Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

**A B E N A N T E .** Per le ragioni che ho prima esposto, dichiaro, a nome del mio Gruppo, che mi asterrò dal voto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo unificato.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,30.*